

Codice A1715A

D.D. 12 aprile 2024, n. 287

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico-Venatoria "LA CHIARANTA" (AL) . Presa d'atto della rinuncia alla Concessione.



ATTO DD 287/A1715A/2024

DEL 12/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico-Venatoria "LA CHIARANTA" (AL) . Presa d'atto della rinuncia alla Concessione.

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: "*L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004;*

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 312 del 17.11.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico venatoria "La Chiaranta" di complessivi ha 500, ubicata nel territorio del Comune di Bosco Marengo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a

favore di *omissis* fino al 31.01.2002;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 24 del 11.02.2002 con la quale si è rinnovata la concessione della suddetta azienda fino al 31.01.2011;

vista la determinazione dirigenziale n. 302 del 16.12.2002 con la quale è stato preso atto dell'intestazione della concessione dell'azienda faunistico venatoria "La Chiaranta" a favore *omissis*, in sostituzione di *omissis*, deceduto;

vista la determinazione dirigenziale n. 57 del 27.3.2003 con la quale è stato autorizzato un ampliamento di ettari 153.94.50 ricadenti nei comuni di Bosco Marengo e Novi Ligure, per una superficie complessiva risultante di ettari 653.94.50;

vista la determinazione dirigenziale n. 42 del 24.01.2011 con la quale è stata rinnovata la concessione della suddetta azienda a favore di *omissis*, fino al 31.01.2020;

vista la determinazione dirigenziale n. 610 del 22.06.2011, di autorizzazione all'inclusione coattiva nell'azienda faunistico-venatoria "La Chiaranta", di ettari 14.36 di proprietà *omissis* e di ettari 40.95 di proprietà di *omissis*;

vista la determinazione dirigenziale n. 1243 del 19.12.2013 con la quale è stata autorizzata una permuta territoriale con ampliamento dell'azienda faunistico venatoria "La Chiaranta", estromettendo dalla stessa ettari 30.72 ed includendo ettari 89.18 nei territori dei comuni di Bosco Marengo e Novi Ligure, per una superficie complessiva risultante di ettari 712.40.00;

vista la determinazione dirigenziale n. 105 del 01.03.2016 con la quale si è preso atto della designazione di *omissis* quale concessionario dell'azienda faunistico venatoria "La Chiaranta" di ettari 712.40.00, ubicata nei comuni di Bosco Marengo e Novi Ligure e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, in sostituzione *omissis*, dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 146 del 30.01.2018 con la quale si è preso atto della nomina di Francesco Prigione quale concessionario dell'azienda faunistico venatoria "La Chiaranta" in sostituzione di *omissis*, dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 118 del 18.03.2020 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico venatoria "La Chiaranta" di complessivi ettari 712.40.00 ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, in favore di Prigione Francesco, fino al 31.01.2029;

vista la determinazione dirigenziale n. 281 del 16.03.2021 con la quale è stata istituita all'interno della AFV una zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia (ZAC), senza la facoltà di sparo, di ha 37,4, per un periodo coincidente con quello della concessione, ovverosia sino al 31.01.2029. Le specie di fauna selvatica oggetto dell'attività di allenamento ed addestramento cani sono fagiano, starna, quaglia e pernice rossa.

vista la determinazione dirigenziale n. 311/A1700A/2022 del 12.04.2022:

- di ricalcolo della superficie dell'azienda faunistico-venatoria "LA CHIARANTA" che passa da ettari 712.40.00 ad ettari 683.1407 e la zona cani che passa da ettari 37,4 ad ettari 40.25.94, come da cartografia elaborata dall'ufficio e allegata alla citata determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- di presa d'atto della nomina a nuovo concessionario dell'Azienda Faunistico-Venatoria "LA

CHIARANTA” (AL)“ di ettari 683.14.07 , ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria del Sig. RUGGIERO Pasquale *omissis* in sostituzione del precedente Concessionario *omissis*

vista l’istanza prot. n. 3804 del 16 febbraio 2024 con la quale il signor RUGGIERO Pasquale, concessionario dell’azienda faunistico venatoria "LA CHIARANTA” (AL)“ ha formalizzato, ai sensi dell’articolo 12 dello statuto del Consorzio la richiesta di revoca del provvedimento di istituzione dell’azienda;

preso atto che lo Statuto vigente del Consorzio prevede, nell’articolo 12 che “.....(*omissis*) Il Direttore – Concessionario ha la facoltà di chiedere (*omissis*), la revoca del provvedimento di istituzione dell’Azienda faunistico-venatoria in qualsiasi momento e quando la stessa non risponde più ai requisiti ed agli scopi voluti dalla legge e dalle disposizioni regionali”;

preso atto che, nella citata istanza, il Concessionario dichiara che l’azienda non risponde più: “ai requisiti ed agli scopi voluti dalla legge e dalle disposizioni regionali e alle motivazioni che avevano condotto alla sua istituzione”;

considerato che, ai sensi dell’articolo 11 dei criteri di cui alla succitata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle dell’azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale e che, in caso di inadempienza, provvede l’Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) o il Comprensorio Alpino (C.A.) competente per territorio;

ritenuto, pertanto, di prendere atto della rinuncia alla concessione dell’azienda faunistico-venatoria "LA CHIARANTA” e della relativa zona di addestramento, allenamento e prove dei cani;

ritenuto pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopraccitate DGR dgr 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii , D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii, DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 “*Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie . Parziale revoca delle dgr 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. 8 marzo 2004, n. 15-1195*”;

dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 330 dell’allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621, che fissa in giorni n. 45 dalla data di avvio del procedimento d’ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, tenuto conto che in data 20 marzo 2024 il procedimento è stato sospeso al fine di consentire al Concessionario di produrre documentazione fiscale, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni“;

vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30.01.2023 “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l’anno 2023”, dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d. lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8- 8111;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- LR 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" e ss.mm.ii;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;
- artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

di prendere atto della rinuncia alla Concessione dell’Azienda Faunistico-Venatoria "LA CHIARANTA” ubicata nel territorio dei Comuni di Bosco Marengo e Novi Ligure e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria e della relativa zona di addestramento, allenamento e prove dei cani.

Al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle perimetrali dell’azienda e della zona di

addestramento, allenamento e prove dei cani entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale; in caso di inadempienza, provvede l'A.T.C. competente per territorio ai sensi dell'art. 11 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

I terreni dell'azienda sono destinati alla caccia programmata o a istituti di protezione istituiti dalla Provincia di Alessandria ai sensi della l. 157/1992 e ss.mm.ii.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario, al Capo del Consorzio, alla Provincia di Alessandria, all'Ambito Territoriale di Caccia ATC AL2 e al Settore Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto